DGR n. 19340 del 22 settembre 2014

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Determinazione del titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine rossi - vendemmia 2014.

Il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga in particolare il Reg. (CE) n. 1234/07, all'allegato VIII, Parte I, stabilisce condizioni e limiti per l'arricchimento entro i quali è consentita la pratica degli arricchimenti.

La lettera A di tale allegato prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta di "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81 .

Alla lettera B punto 7 lett. b) dell'allegato VIII del regolamento (UE) 1308/2013 è previsto che in deroga al punto 6 della medesima lettera B gli Stati membri possano portare il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello che essi determinano.

Il punto 2 dell'articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'OCM del vino) ha trasferito alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino D.O.C. o D.O.C.G. (vini, vini DOP a partire dal 1 agosto 2009), delle partite per l'elaborazione del vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 278 del 9 ottobre 2012 inerente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti viitivinicoli" prevede, tra l'altro, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali. Esso prevede anche all'art. 2 comma 3 che le Regioni stabiliscono eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 31-221 del 4 agosto 2014 la Regione Piemonte ha disposto che le richieste di autorizzazione all'arricchimento devono pervenire al Settore Colture Agrarie da parte dei Consorzi di Tutela dei vini e in mancanza di essi dalle Associazioni dei Produttori, operanti sul territorio regionale, opportunamente corredate di dati analitici, per i principali parametri, relativi allo stato di maturazione delle uve.

La stessa deliberazione di giunta regionale ha dato mandato al Settore Colture Agrarie di autorizzare con determinazione dirigenziale, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nella misura massima consentita, delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2014 ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, sulla base dei dati di maturazione prodotti dai soggetti richiedenti e sulla base dei dati agrometeorologici raccolti.

Tenuto conto delle richieste pervenute dalla Vignaioli Piemontesi, dal Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, dal Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato e dal Consorzio di tutela Vini d'Acqui, agli atti del Settore, con cui si chiede di avvalersi della possibilità, prevista alla lettera B punto 7 lett. b) dell'allegato VIII del regolamento (UE) 1308/2013, di portare a 14,5% il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti nella vendemmia 2014 destinati alla produzione dei vini rossi a denominazione di origine, motivandole con la necessità di mantenere i consueti livelli qualitativi delle produzioni.

Considerando la motivazione addotta e valutate le particolari condizioni climatiche dell'annata

La Giunta Regionale unanime

DELIBERA

Per quanto citato in premessa:

1) di fissare, ai sensi della lettera B punto 7 lett. b) dell'allegato VIII del regolamento (UE) 1308/2013, a 14,5% il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti nella vendemmia 2014 destinati alla produzione dei vini rossi a denominazione di origine.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.